



**REGOLAMENTO COMUNALE
PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI
ESERCIZI e SPETTACOLI PUBBLICI**

I N D I C E

TITOLO I – Oggetto del Regolamento e definizione di trattenimenti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – Piccoli trattenimenti musicali (senza ballo) nei pubblici esercizi

Art. 3 – Indicazioni piccoli trattenimenti musicali

Art. 4 – Orari attività trattenimenti musicali

Art. 5 – Modalità effettuazione piccoli trattenimenti

TITOLO III – Trattenimenti e spettacoli pubblici

Art. 6 - Generalità

Art. 7 – Orari trattenimenti spettacoli pubblici

Art. 8 – Indicazioni sistema autorizzatorio

Art. 9 – Condizioni effettuazione spettacoli

Art. 10 – Manifestazioni in luoghi pubblici aperti con carattere di occasionalità

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Sanzioni e disposizioni finali

TITOLO I - Oggetto del Regolamento e definizione di trattenimenti

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di predisposizione ed attività:
 - a) dei piccoli trattenimenti musicali (senza ballo), effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., con carattere di complementarietà, marginalità, occasionalità, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.;
 - b) di trattenimento e di pubblico spettacolo, in ambito del territorio comunale di Civitavecchia.
2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 e 69, 80 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e la vigente normativa in materia.

Art. 2 Definizioni

1. I "piccoli trattenimenti musicali (senza ballo)" (di cui alla precedente art. 1, comma 1, lett. a) sono attività di spettacolo con esecuzione o riproduzione musicale svolta dal vivo ed offerta ai clienti di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande; l'attività è accessoria, complementare ed occasionale rispetto all'attività di somministrazione alimenti e bevande, con ingresso al pubblico libero e gratuito, senza richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze e non deve configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale.
2. Per "trattenimenti e pubblici spettacoli" (di cui alla precedente art. 1, comma 1, lett. b), s'intendono quelle attività che, nell'ambito comunale, comportano svago e divertimenti offerti al pubblico, soggetti a controllo della pubblica amministrazione a tutela dell'incolumità pubblica, della quiete pubblica e a garanzia dell'ordine, della moralità e nel rispetto della normativa vigente, nonché del riposo del vicinato; i trattenimenti comportano una partecipazione attiva del pubblico, alle attività di spettacolo, che hanno una connotazione culturale, il pubblico assiste in forma passiva.

TITOLO II - Piccoli trattenimenti musicali (senza ballo) nei pubblici esercizi

Art. 3 Indicazioni piccoli trattenimenti musicali

1. I pubblici esercizi possono proporre ed eseguire a favore della propria clientela, all'interno dei propri locali, intrattenimenti musicali senza ulteriore titolo autorizzatorio, purché l'attività sia sussidiaria a quella principale di somministrazione alimenti/bevande già regolarmente autorizzata (ex art. 86 T.U.L.P.S).
2. L'attività di piccolo trattenimento musicale non comporterà:
 - la trasformazione del locale in un luogo di pubblico spettacolo (a titolo esemplificativo non devono essere predisposte piste da ballo per la clientela, installazioni di illuminazioni ed impianti scenici ed acustici della tipologia tipica delle discoteche, rimozioni di tavolini/sedie, allestimento di sedie disposte a platea, pedane, camerini, soppalchi, etc.);
 - il pagamento di prezzi aggiuntivi alle consumazioni rispetto a quelli ordinariamente applicati ovvero di prezzi maggiorati in concomitanza di trattenimenti musicali;
 - il pagamento di biglietti all'ingresso del locale in presenza di trattenimenti (l'ingresso all'esercizio deve essere libero e gratuito in compresenza o in assenza di trattenimenti);

- forme di pubblicità che facciano presumere un'attrazione autonoma dell'evento anziché accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione alimenti/bevande, così da attrarre una clientela maggiore. È vietata la pubblicizzazione degli eventi di spettacolo/trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente all'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio.
3. L'attività di piccolo trattenimento deve tenersi nei locali dell'esercizio con esclusione delle eventuali pertinenze esterne su suolo pubblico.
 4. Per i piccoli trattenimenti musicali viene considerata una capienza massima non oltre le 100 persone (limite di affollamento massimo consentito di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne). L'attività di spettacolo deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di alcun tipo di struttura, né destinare tutto o in parte agli spazi medesimi ad uso esclusivo o prevalente allo spettacolo/trattenimento.
 5. Le attività di piccoli trattenimenti indicativamente possono consistere in:
 - rappresentazione di spettacoli, divertimenti, manifestazioni artistiche varie, organizzazioni di conferenze o simili, in cui il pubblico è coinvolto solamente da spettatore.
 - effettuazioni di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può partecipare attivamente, con esclusione dei trattenimenti danzanti.
 6. In sintesi, l'attività di allietamento per la clientela deve essere funzionale ed accessoria all'attività principale, ai fini di attrarre maggiore clientela, senza che ciò si trasformi in attività prevalente del pubblico esercizio, ovvero senza assumere caratteri dell'imprenditorialità; pertanto il titolare dell'esercizio, oltre alla propria attività di somministrazione, fornisce al pubblico anche servizi di musica e/o spettacolo.
 7. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, più in generale del pubblico esercizio, mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'effettuazione di attività di trattenimento di qualsiasi genere.

Art. 4 Orari attività trattenimenti musicali

1. Le attività di piccoli trattenimenti musicali senza ballo svolte all'interno dei locali del pubblico esercizio, nel rispetto della tutela dell'ambiente esterno ed abitativo ed in osservanza delle disposizioni normative relative all'inquinamento acustico per non creare disagi alla quiete ed al riposo dei residenti (fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi), possono essere eseguite nei seguenti orari, entro i quali la musica dovrà cessare:

- dalla domenica al giovedì: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 00:00;
- venerdì e sabato: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 01.00 notturne da parte delle attività ubicate nell'ambito del centro abitato;
- venerdì e sabato: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 3.00 notturne da parte di quelle ubicate fuori dal centro abitato o comunque distanti dalle abitazioni, nonché, previa valutazione degli uffici, degli stabilimenti balneari in concessione insistenti sulla fascia demaniale marittima nel tratto compreso tra il sottopasso che immette al quartiere Campo dell'Oro e il confine a sud con il Comune di Santa Marinella.

2. L'attività di intrattenimento a mezzo di impianti sonori dovrà avvenire limitando le emissioni rumorose a norma della Legge n.447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997, della L.R. n.18/2001, della Delibera del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 102/2006 e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 659 c.p.

Art. 5
Modalità effettuazione piccoli trattenimenti

1. L'autorizzazione o la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti/bevande già consente attività di piccoli trattenimenti al pubblico: non è pertanto necessario presentare una specifica pratica per l'esercizio dei sopra delineati piccoli trattenimenti (salvo il rispetto di quanto riportato agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento).
2. I pubblici esercizi che svolgono attività di mero allietamento e piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone possono considerarsi esenti dal regime di cui agli artt. 68-69 e 80 del TULPS; dette attività sono dunque liberamente organizzate dal titolare del pubblico esercizio nel rispetto degli orari e delle condizioni di cui ai precedenti articoli.

TITOLO III – Trattenimenti e spettacoli pubblici

Art. 6
Generalità

1. I locali di trattenimento e pubblico spettacolo sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
2. Il termine locale è comprensivo di spazi al chiuso situati all'interno di un edificio e spazi all'aperto ove vengono rappresentati spettacoli e trattenimenti.
3. Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
 - In modalità permanente: in luoghi generalmente al chiuso, come teatri o cinema ove oltre allo spettacolo in sé possono essere forniti alimenti e bevande;
 - In modalità temporanea: generalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico (i primi intesi quali luoghi a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione, mentre i secondi, luoghi a cui chiunque può accedere, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo medesimo).
4. Le attività di trattenimento e pubblici spettacoli sono le tipologie contemplate dagli artt. 68 - 69 e 80 del T.U.L.P.S.
5. Per la realizzazione di pubblici spettacoli necessitano generalmente strutture ed attrezzature appropriate (fisse come teatri/cinema o mobili come spettacoli in luoghi usati estemporaneamente);
6. Dette strutture ed attrezzature, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue lo spettacolo, ma anche del pubblico che vi assiste.

Art. 7
Orari trattenimenti spettacoli pubblici

Le attività riferite al presente Titolo, nel rispetto della tutela dell'ambiente esterno ed abitativo ed in osservanza delle disposizioni normative relative all'inquinamento acustico per non creare disagi alla quiete ed al riposo dei residenti (fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi), possono essere eseguite nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 00:00;
- venerdì e sabato: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 01.00 notturne da parte delle attività ubicate nell'ambito del centro abitato;
- venerdì e sabato: indipendentemente dall'orario di chiusura del locale fino alle ore 3.00 notturne da parte di quelle ubicate fuori dal centro abitato o comunque distanti dalle abitazioni, nonché, previa valutazione degli uffici, degli stabilimenti balneari in concessione insistenti sulla fascia demaniale marittima nel tratto compreso tra il sottopasso che immette al quartiere Campo dell'Oro e il confine a sud con il Comune di Santa Marinella.

2. L'attività di intrattenimento a mezzo di impianti sonori dovrà avvenire limitando le emissioni rumorose a norma della Legge n.447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997, della L.R. n.18/2001, della Delibera del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 102/2006 e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 659 c.p.

Art. 8 **Indicazioni sistema autorizzatorio**

1. I trattenimenti e spettacoli pubblici, qualora indetti nell'ambito di attività imprenditoriale, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.
2. L'effettuazione di trattenimenti e spettacoli presuppone una verifica di agibilità, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
3. L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni.

Art. 9 **Condizioni effettuazione spettacoli**

1. Gli spettacoli seguono le norme ex artt. 68-69 e 80 del T.U.L.P.S., laddove si è in presenza di attività a scopo culturale e/o sussistono vincoli paesaggistici. Spettacoli svolti nei pubblici esercizi (nei locali interni/esterni) nel rispetto della capienza stabilita dalle leggi vigenti (sino al 31.12.2024 con capienza fino a 2.000 partecipanti, art. 38-bis D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, come aggiornato dal D.L. n. 215/2023 cd. 'Decreto milleproroghe') sono soggetti a SCIA, ex art. 68 T.U.L.P.S., ex art. 19 L. 241/1990, da presentarsi al SUAP secondo le modalità previste nel portale www.impresainungiorno.gov.it almeno **n. 7 (sette) giorni** prima della loro effettuazione (fatta salva la presentazione di certificazioni relative al corretto montaggio delle attrezzature ed attrazioni eventualmente utilizzate);
2. Ogni singolo evento verrà comunicato all'Amministrazione con le modalità di cui al comma precedente;
3. I locali debbono essere agibili secondo quanto previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S.;
4. L'attività dovrà essere esercitata in conformità alla normativa in materia di inquinamento acustico;
5. Per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo in un luogo/locale con capienza fino a 200 partecipanti (limite fino al 31/12/2024 = n. 2.000 partecipanti), occorre:
 - a) una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o dei periti industriali, che attesta la rispondenza del locale e/o degli impianti alle regole tecniche stabilite

- con decreto del Ministro dell'Interno 19/08/1996, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
- b) predisposizione delle misure di Safety e di Security;
 - c) la predisposizione della previsione di impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 2. L. n. 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
6. Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.
 7. Per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo in un luogo/locale con capienza superiore a 200 persone (limite fino al 31/12/2024 = n. 2.000 persone) occorre che l'organizzatore dell'evento presenti domanda al Suap del Comune tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it almeno **n. 15 (quindici) giorni** prima dello spettacolo;
 8. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (competenza Comunale per locali con capienza fino a 5.000 persone e Provinciale oltre tale soglia) è necessario che:
 - esprima parere favorevole sul progetto della manifestazione (con eventuale verifica sul posto delle strutture installate);
 - si munisca di polizza fideiussoria;
 - verifichi la sicurezza degli allestimenti prima dell'inizio della manifestazione.
 9. L'organizzatore dell'evento deve indicare le misure di *safety* e *security* atte a garantire l'incolumità del pubblico partecipante al trattenimento/spettacolo.
 10. Il verbale della Commissione di Vigilanza, notificato all'organizzatore, costituisce il presupposto per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo temporaneo da parte del Suap del Comune.
 11. Gli orari degli spettacoli nei pubblici esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 7 del D.Lgs. 267/2000.
 12. Nel caso di punti ristoro vendita alimenti/bevande si prescrive la necessità di comunicazione SCIA alimentare.
 13. Nel caso di vendita di bevande è vietata la vendita/somministrazione per asporto in bottiglie di vetro.

Art. 10

Manifestazioni in luoghi pubblici aperti con carattere di occasionalità

1. Le manifestazioni da effettuarsi nei luoghi all'aperto non sono soggette al campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo' ove non vengano installate specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a tali eventi.
2. Gli orari delle manifestazioni in luoghi pubblici aperti sono stabiliti e comunicati dall'Amministrazione con congruo anticipo agli organizzatori dell'evento.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 11

Sanzioni e disposizioni finali

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del c.p. nonché per quanto previsto dall'articolo 650 del c.p., eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza

delle prescrizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento alle quali viene aggiunta:

- nel caso di violazione delle condizioni previste dai precedenti artt. 3 e 4, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 1.000,00**.
- nel caso di violazione di quanto previsto dagli articoli del titolo III, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 3.000,00**.

2. Per l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, in base agli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo (P.S., P.L ed altre forze di polizia), sul mancato rispetto delle modalità e degli orari della diffusione della musica da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si procederà, inoltre, all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come di seguito specificato:
 - per la 2° violazione nel corso dell'anno solare: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal terzo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento inibitorio;
 - per la 3° violazione nel corso dell'anno solare: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal terzo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
 - per la 4° violazione nel corso del biennio solare: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal secondo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con quelle ivi contenute.
5. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dalle normative vigenti.